

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 403

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della
gioventù

19/03/2023 - 01:46

Indice

1. DDL S. 403 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 403	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	15
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/01/2023	16
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023	20
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) del 14/02/2023	25
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023	26
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom.) del 28/02/2023	31
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom.) del 07/03/2023	32
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023	33
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 23 (pom.) del 15/03/2023	36
1.4. Trattazione in consultiva	44
1.4.1. Sedute	45
1.4.2. Resoconti sommari	46
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	47
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2023	48
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	50
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023	51
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023	55
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023	69
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023	76

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (ant.) del 09/03/2023	80
------------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. DDL S. 403 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 403
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Titolo breve: *Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù*

Iter

15 marzo 2023: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.403

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Massimiliano Romeo ([LSP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

Roberto Marti ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Andrea Paganella ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Giorgio Maria Bergesio ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Mara Bizzotto ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Stefano Borghesi ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Claudio Borghi ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Gianluca Cantalamessa ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Maria Cristina Cantu' ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Gian Marco Centinaio ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Marco Dreosto ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Massimo Garavaglia ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Antonino Germana' ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Tilde Minasi ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Elena Murelli ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Daisy Pirovano ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Manfredi Potenti ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Stefania Pucciarelli ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Nicoletta Spelgatti ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Erika Stefani ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Elena Testor ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Paolo Tosato ([LSP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 14 dicembre 2022)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 24 gennaio 2023

Presentazione

Presentato in data **12 dicembre 2022**; annunciato nella seduta n. 17 del 13 dicembre 2022.

Classificazione TESEO

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE , STUDENTI

Articoli

SCUOLA ELEMENTARE (Artt.2, 4), SCUOLA MEDIA (Art.2), REGOLAMENTI (Artt.2, 5), DIVIETI (Art.2), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.2, 4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 3), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Artt.2, 3, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 4, 5, 6), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.3), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.4), SCUOLA (Art.4), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.4), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.4), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Artt.5, 6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Marti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina l'11 gennaio 2023) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 27 dicembre 2022. Annuncio nella seduta n. 22 del 27 dicembre 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 403

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **MARTI**, **PAGANELLA**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MINASI**, **MURELLI**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2022

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Onorevoli Senatori. - Lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo e incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita e il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono infatti uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza. Tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale ed europeo, come confermato dalla Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam, nel 1997, ove si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone (Trattato di Amsterdam). L'Unione europea ha da tempo mostrato una particolare attenzione al tema della funzione educativa e sociale dello sport, con particolare riguardo alle scuole, occupandosi di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. È quanto viene previsto dalla relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento europeo il 30 ottobre 2007. Nella relazione, in particolare, si incoraggiano gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche e intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili. Tale impegno deve coinvolgere un'ampia gamma di attività sportive, affinché ogni studente possa avere una vera e propria opportunità di partecipare a varie discipline.

Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione.

Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, istituiti il 3 settembre 1968 dall'allora Presidente

del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Giulio Onesti, con lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva. Uno dei meriti fondamentali e indiscutibili dei Giochi della gioventù è stato quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria. I Giochi della gioventù, fin dalla loro creazione, hanno svolto un'azione nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e, nello stesso tempo, nella rilevazione di numerosi talenti destinati ad arricchire considerevolmente le fila dello sport nazionale.

A partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione dei Giochi sportivi studenteschi, diretta conseguenza di un rinnovato protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La nuova manifestazione tuttavia ha alterato lo spirito originario dei Giochi della gioventù, subordinando l'evento sportivo all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica alla pratica delle discipline sportive in ambito di istituto. I Giochi sportivi studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva fin dall'infanzia.

La situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della gioventù che, del progetto originario, condividono solo il nome. È un'iniziativa che appare preordinata solo ad una generalistica attività pedagogica degli studenti attraverso lo sport utilizzato come gioco. In quanto tale, si tratta di un progetto che appare pienamente condivisibile se limitato ai primi tre anni della scuola primaria, nella fase cioè in cui il bambino deve ancora acquisire una piena conoscenza del proprio corpo, consolidando una maturazione nei rapporti interpersonali proprio attraverso l'attività motoria e il gioco.

La frammentazione tra i Giochi sportivi studenteschi e i Giochi della gioventù inoltre ha, nei fatti, ostacolato l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, grazie alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ai successivi provvedimenti normativi adottati dal legislatore, lo Stato si è dotato di una struttura operativa, la società Sport e salute S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, a cui è stato affidato il compito di promuovere ad ogni livello lo sport e i sani e corretti stili di vita, sin dalle prime fasce di età e, pertanto, all'interno degli istituti scolastici, a partire dalla scuola primaria, dove risulta oggi ancora carente il ruolo dello sport sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Alla società Sport e salute S.p.A. è stato assegnato quindi dal legislatore il ruolo di soggetto preposto alla diffusione della cultura sportiva e del movimento come strumento di socialità e di benessere psicofisico soprattutto tra i più giovani.

Per queste ragioni, e in relazione ad una nuova organizzazione del sistema sportivo italiano, è necessario ripensare radicalmente l'attuale approccio allo sport nelle scuole, consentendo effettivamente ai giovani di accedere alle diverse discipline sportive a seconda delle proprie attitudini all'interno degli istituti scolastici, sollevando le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale. Tale riforma rende opportuno confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di « gioco-sport » rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica.

A partire dal quarto anno della scuola primaria, viceversa, si rende necessario introdurre un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, gli organismi sportivi e la società Sport e salute S.p.A., con il duplice intento di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, « minori ».

L'intento di questo nuovo percorso di cooperazione deve essere differenziato tra gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Nel primo caso la collaborazione tra scuole e organismi sportivi deve essere finalizzata a consentire agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta l'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e l'avviamento alla pratica agonistica.

Per le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado, viceversa, essa deve essere finalizzata alla promozione di una preparazione progredita nella disciplina sportiva, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

A compimento dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico, gli studenti saranno coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù, diversamente articolati a seconda dell'età dei partecipanti e del tipo di disciplina praticato. In particolare, i Nuovi giochi della gioventù si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; i giochi si svolgono in un'unica fase provinciale. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge nelle tre fasi provinciale, regionale e nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

L'organizzazione dei giochi è delegata alla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A., cui spetta il compito di coordinare sull'intero territorio nazionale l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni. A livello territoriale è inoltre prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali.

L'esigenza di garantire un elevato livello tecnico alle competizioni relative ai Nuovi giochi della gioventù impone di vincolare la scelta delle sedi di svolgimento delle manifestazioni agli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nella disciplina oggetto di competizione.

Al termine della fase nazionale dei Nuovi giochi della gioventù è previsto un momento celebrativo, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, rivolto agli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina.

Tali vincitori, iscritti in un apposito annuario curato dalla Presidenza della Repubblica, sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olympic Games - YOG*).

Nel 2010 si svolsero, per la prima volta, a Singapore, le Olimpiadi della gioventù, dedicate ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, e coinvolsero ventisei discipline sportive, 205 comitati olimpici nazionali, 3.600 atleti ed oltre 500.000 spettatori. È importante evidenziare il legame naturale esistente tra i Nuovi giochi della gioventù e le Olimpiadi della gioventù, come momenti finalizzati a coinvolgere i giovani, nelle diverse fasi della loro crescita, attraverso i pilastri dello sport, della cultura e dell'istruzione. Quanto alle finalità educative dell'attività sportiva, il presente disegno di legge intende vincolare i giovani coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù al conseguimento di un percorso scolastico di profitto, richiedendo ai fini della partecipazione alle competizioni il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.

Particolare rilievo assume inoltre, ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa, l'istituzione di un'apposita sezione dei Nuovi giochi della gioventù dedicata alle persone diversamente abili. È ormai diffusa infatti la consapevolezza dell'importanza che lo sport può assumere per i disabili non solo quale strumento di recupero psico-fisico, ma anche quale mezzo di integrazione sociale. Grazie all'istituzione del Comitato paralimpico italiano, ormai in tutte le regioni italiane esistono società sportive affiliate in grado di avvicinare i giovani portatori di *handicap* alle attività sportivo-agonistiche.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative e dell'organizzazione degli eventi di cui al presente disegno di legge sono computati in complessivi 20 milioni di euro annui, cui si intende provvedere attraverso l'istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, di un apposito Fondo per lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con provvedimento del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.
2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.
5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.
6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.
8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olympic Games - YOG*).

Art. 3.

(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. La società Sport e salute S.p.A. provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 403
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Titolo breve: *Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente

[N. 7 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

[N. 12 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente

[N. 12 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2023

[N. 7 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente

[N. 9 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 11 \(pom.\)](#)

7 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 20 \(pom.\)](#)

7 marzo 2023

[N. 23 \(pom.\)](#)

15 marzo 2023

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) dell'11/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023

7ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in esame, a prima firma del senatore Romeo, recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù".

Premette un riferimento alla relazione illustrativa del disegno di legge, nella quale sono richiamate le fonti di livello internazionale ed europeo che riconoscono il ruolo fondamentale esercitato dallo sport per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale ed evidenziano i valori di solidarietà e integrazione insiti nell'attività sportiva.

Cita, al riguardo, l'articolo 165, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l'Unione "contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".

Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge in esame risponde ad una finalità condivisa, come testimonia l'esame, svolto presso la 7ª Commissione permanente nella XVIII legislatura, di diverse iniziative parlamentari in materia di promozione dell'educazione sportiva (fra le quali un disegno di legge simile a quello in esame, anch'esso a prima firma del senatore Romeo e recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù - A.S. 567).

Passa, quindi, all'illustrazione dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame.

Dà conto dell'articolo 1, il quale stabilisce finalità e obiettivi della proposta legislativa, individuati nella promozione della formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico (a partire dalla scuola primaria), nonché nel riconoscimento dell'educazione motoria e della pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, oltre che componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico.

L'articolo prevede che l'attuazione di tali finalità trovi realizzazione tramite l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della

gioventù».

Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 2, che istituisce i suddetti Giochi.

La promozione e organizzazione dei Giochi è affidata al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

Specifica che il comma 5 dell'articolo 2 demanda ad un successivo regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la relativa partecipazione degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dedicata agli studenti diversamente abili, circostanza che - come precisato nella Relazione illustrativa al disegno di legge - assume 'particolare rilievo [...] ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa'.

Segnala, inoltre, il comma 6, il quale individua nella Presidenza della Repubblica l'istituzione chiamata a sovrintendere alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

L'articolo prevede, infine, che la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore a tali studenti sia presieduta dal Presidente della Repubblica e che essi partecipino di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (*Youth Olympic Games* - YOG).

Passa, quindi, all'articolo 3, il quale delinea l'organizzazione dei Giochi, prevedendo che il loro svolgimento venga coordinato dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.

Alla Commissione spetta il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali.

La composizione, organizzazione e funzionamento della Commissione nazionale, nonché la sua articolazione a livello regionale, viene demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo prevede che i Giochi si articolino in due sezioni: la prima, denominata «Giovani in gioco», da svolgersi in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria e volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda, denominata «Nuovi giochi della gioventù», riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado, da svolgersi in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle sessioni estiva e invernale.

Menziona, in particolare, il comma 5, ai sensi del quale la società Sport e salute S.p.A. è chiamata ad istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuali in cui riportare i nominativi degli studenti risultati vincitori nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina; inoltre, le Commissioni organizzatrici regionali dovranno organizzare annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione per la consegna dei diplomi d'onore agli studenti vincitori delle fasi provinciali e regionali.

Con riferimento all'articolo 4, che disciplina l'Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi, evidenzia la previsione sulla base della quale - ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado - gli istituti scolastici si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi per la realizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Negli istituti scolastici della scuola primaria, tali corsi dovranno essere volti all'apprendimento, da

parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i medesimi corsi saranno finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle relative discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

Sottolinea che con i suddetti protocolli dovranno essere individuati: le modalità di svolgimento dei corsi; le sedi di svolgimento delle attività sportive; le tappe del percorso formativo e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi; le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito; le eventuali forme di sponsorizzazione da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali, nonché di istituti senza scopo di lucro.

Menziona la previsione sulla base della quale, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali, copia dei protocolli stipulati e il numero degli studenti aderenti alle attività previste.

Conclude l'illustrazione dell'articolo 4, ricordando la disposizione ai sensi della quale gli istituti scolastici assicurano la partecipazione degli studenti interessati ai corsi e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Riferisce, infine, sugli articoli 5 e 6 che recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la relativa copertura finanziaria.

Ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, l'articolo 5 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, le cui modalità di utilizzo saranno definite con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 6 prevede che agli oneri derivati dall'attuazione del disegno di legge in esame, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Dopo aver fatto cenno, su sollecitazione della senatrice [D'ELIA \(PD-IDP\)](#), alla possibilità di presentare proposte di audizione nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al rappresentante del Governo.

Il ministro ABODI esprime apprezzamento per il provvedimento in esame e rivolge un ringraziamento alla Commissione per gli intendimenti di lavoro dimostrati, dicendosi certo che la condivisione degli obiettivi rappresenterà il tratto distintivo del percorso che Parlamento e Governo hanno intrapreso.

Evidenzia che i Giochi della Gioventù costituiscono non solo un evento sportivo, ma un progetto manifesto, nel quale alla dimensione della competizione sportiva si affiancano i valori della socialità, della coesione, dell'integrazione, nonché contenuti di carattere civico.

Ritiene che la dimensione valoriale dei Giochi della Gioventù debba prevalere su valutazioni di carattere finanziario e assicura la disponibilità del Governo ad assumersi un impegno organizzativo progressivo.

Riferisce, al riguardo, delle interlocuzioni già condotte con il Ministro dell'istruzione e del merito ai fini della costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale, nel quale trovino rappresentanza tutti i profili connessi allo svolgimento dei Giochi, a partire dalla salute, dalla cultura, dalla disabilità, dalla coesione territoriale, dal turismo.

Sottolinea le ricadute positive che conseguiranno all'inserimento strutturale dello sport nel mondo

scolastico e nel percorso didattico, sia in tema di infrastrutture scolastiche, messa in sicurezza degli edifici, intelligenza tecnologica ed educazione ambientale delle strutture, sia ai fini dell'abbattimento delle barriere personali e sociali.

Assicura l'impegno del Governo ad incrementare l'intensità delle attività sportive nell'agenda didattica, nella prospettiva, innanzitutto, di coinvolgere nel progetto l'intero ciclo della scuola elementare.

Dopo aver posto in luce l'importanza della questione della qualificazione del personale docente, conclude con un riferimento al rilievo del ruolo di indirizzo del Governo nel saldare la cooperazione tra scuola, associazioni sociali ed enti territoriali.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte della necessità di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,35 di oggi per dare avvio all'esame del disegno di legge A.S. [347](#), recante istituzione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria», calendarizzato in Assemblea per il 18 gennaio, a seguito dell'approvazione, nella seduta n. 26 del 10 gennaio 2023, della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Augusta Montaruli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, nel quale si è convenuto innanzitutto di fissare per le ore 12 di venerdì 27 gennaio il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire sul disegno di legge n. 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e situazione dei nuovi giochi della gioventù).

Si è inoltre stabilito di avviare, a partire dalla settimana prossima, l'esame dei seguenti disegni di legge: Atto Senato n. 73, d'iniziativa del senatore Verducci ed altri, sul sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti nonché l'Atto Senato n. 238, d'iniziativa del senatore La Pietra, su Pistoia Blues Festival e Time Jazz. Con riferimento all'Atto Senato n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo ed altri, sull'introduzione della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione, nonché all'Atto Senato n. 279, d'iniziativa della senatrice Testor ed altri, sulle associazioni musicali amatoriali, assegnato congiuntamente alle 6ª Commissione, il Presidente fa presente che si attiverà con la Presidenza delle richiamate Commissioni, al fine di una sollecita calendarizzazione dei suddetti provvedimenti.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di calendarizzare la proposta di indagine conoscitiva "su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica nel nostro Paese", avanzata dal senatore Verducci, nonché lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.

Ricorda infine che nella giornata di domani una delegazione della Commissione incontrerà il Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria e che l'ambasciatore britannico ha rivolto un invito ai componenti della Commissione alla presentazione delle nuove opere d'arte a cura della British Government Art Collection, per giovedì 2 febbraio 2023.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) riferisce, in primo luogo, sul disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, esponendone le finalità e segnalando che la relazione illustrativa del provvedimento

fa menzione di una ricerca pubblicata dalla Banca d'Italia nel 2018 in cui si rappresenta un significativo ritardo del nostro Paese, rispetto agli altri Paesi OCSE, per quanto concerne le conoscenze di base dei temi legati alla finanza personale, al risparmio e agli investimenti, nonché l'importanza dell'istruzione scolastica al fine di garantire livelli adeguati di comprensione dei concetti finanziari.

Evidenzia, quindi, che, con tale finalità, il disegno di legge mira ad introdurre nel sistema scolastico specifici corsi sull'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto, nello specifico, dell'articolo unico del disegno di legge, che interviene su più disposizioni della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica".

In particolare, l'articolo unico novella l'articolo 1, comma 1, della legge n. 92, al fine di ampliare le finalità dell'educazione civica, prevedendo che essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità (come già previsto dalla legislazione vigente).

Interviene, altresì, sull'articolo 1, comma 2, della legge n. 92, integrandone i contenuti, sicché il principio dell'educazione finanziaria è affiancato ai principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona di cui l'educazione civica mira a sostanziare la condivisione e la promozione mediante lo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche, della conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.

Prosegue menzionando le altre disposizioni della legge n. 92 oggetto di modifica: l'articolo 3, comma 1, al fine di prevedere che il decreto del Ministro dell'istruzione con cui sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica assuma a riferimento, oltre alle tematiche già contemplate dal testo vigente, quella relativa "all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento"; il comma 2 del medesimo articolo 3, che viene riformulato nel senso di prevedere che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sia promossa anche "l'educazione finanziaria", oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e al benessere, all'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; l'articolo 4, comma 1, allo scopo di aggiungere l'educazione finanziaria ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, cui devono ispirarsi le competenze da sviluppare mediante la conoscenza dei contenuti della Costituzione, base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo.

Il relatore passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge n.158, anch'esso di iniziativa del senatore Damiani, specificando che il provvedimento, composto di 5 articoli, persegue le medesime finalità dell'A.S. 155, tuttavia mediante la previsione di una disciplina *ad hoc* e non attraverso novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa all'insegnamento dell'educazione civica.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, mediante l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Obiettivi e finalità della disciplina sono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che istituisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, e demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da destinare a tale insegnamento.

In relazione all'articolo 3, evidenzia che esso attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ottica di un loro concorso, ove possibile, alla definizione degli obiettivi educativi, anche su base territoriale, nonché ai costi dell'insegnamento, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, che reca la clausola dell'invarianza finanziaria, e all'articolo 5, il quale

dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte legislative in titolo che, già oggetto di attenzione parlamentare nelle precedenti legislature, mirano a fornire nozioni di educazione finanziaria agli studenti delle scuole del ciclo primario.

Evidenzia che tale obiettivo risponde sia all'interesse dei futuri risparmiatori che risulteranno capaci di agire con maggiore consapevolezza nel mondo della finanza, sia alle istanze degli attori del mondo finanziario, in specie istituti bancari e assicurativi, i quali domandano di interagire con clienti più consapevoli.

Rileva che il disegno di legge n. 155 si aggancia alla legge n. 92 del 2019, introducendo in essa i nuovi riferimenti all'educazione finanziaria, mentre il disegno di legge n. 158 delinea una disciplina più articolata, che prevede, tra l'altro, il concorso delle Regioni nella predisposizione dei piani formativi scolastici in relazione all'educazione economica e finanziaria.

Interviene, quindi, il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dichiarando che il proprio Gruppo, per quanto non pregiudizialmente contrario alle iniziative in esame, nutre talune preoccupazioni in merito alle disposizioni che si intendono introdurre.

Rileva, innanzitutto, che la legge n. 92 del 2019, nell'istituire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, già vi ricomprende la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società e che, in particolare, la locuzione "strutture e profili sociali ed economici" include quelle competenze economiche e finanziarie che le iniziative in titolo non paiono arricchire.

Sottolinea poi che il nuovo insegnamento andrebbe a sottrarre ore all'insegnamento dell'educazione civica.

Osserva che l'educazione finanziaria è caratterizzata da aspetti tecnici complessi per i quali si renderebbe necessaria un'apposita formazione dei docenti, che i provvedimenti in esame trascurano di considerare. Dopo aver evidenziato che il progetto legislativo in esame non è supportato da alcun sostegno finanziario e che tale carenza pregiudica ogni possibilità di formazione dei docenti, auspica comunque l'accoglimento delle proprie osservazioni, dicendosi disponibile a favorire punti di convergenza nella formulazione delle disposizioni.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si dichiara favorevole alle proposte in esame, rilevando che l'insegnamento dell'educazione finanziaria è inerente all'educazione civica e sottolinea, al riguardo, i profili economico-solidaristici, nonché gli aspetti di vocazione sociale di tale ambito conoscitivo.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla centralità dell'educazione civica nel mondo scolastico, segnalando che non può essere concepita come materia a sé stante. Essa rappresenta piuttosto il perno per favorire una cultura di accettazione delle diversità, integrazione delle disabilità e riconoscimento dei diritti e dei doveri degli esseri umani, a prescindere dalla loro collocazione geografica.

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) dichiara di condividere le proposte in esame, tese ad arricchire l'insegnamento dell'educazione civica con lo specifico profilo dell'educazione economica e finanziaria. Evidenzia la lodevolezza dell'intento legislativo soprattutto nella prospettiva di creare e potenziare gli strumenti di difesa della parte contrattuale debole.

Eccepisce, tuttavia, che le ore scolastiche da dedicare all'educazione finanziaria non possono essere ricavate a scapito delle ulteriori competenze di cui si compone l'educazione civica, ricordando, tra queste, il diritto alla salute, la sostenibilità ambientale, l'educazione stradale. Per tale ragione preannuncia un orientamento di astensione della propria parte politica sui provvedimenti in titolo.

Il Presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente al senatore Castiello che nel corso dell'esame dei disegni di legge sarà possibile individuare proposte emendative che tengano conto di quanto emergerà in discussione generale, nell'auspicio di poter pervenire a soluzioni ampiamente condivise.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rileva che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, come proposto dal disegno di legge n. 155, si inserisce in modo armonico nel percorso di crescita dei bambini nell'ambito

delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

Fa presente peraltro che non si tratta di un insegnamento complesso, bensì di nozioni circoscritte. Con riferimento al tema della formazione degli insegnanti, ricorda che essa costituisce una priorità del Governo e che sarà, nel caso di approvazione dei provvedimenti in titolo, conseguentemente integrata. Ritiene poi importanti i contenuti del disegno di legge n. 158, nell'ottica di preparare i giovani alle richieste provenienti dal mercato del lavoro e, nella prospettiva della riforma dei curricula, che continuano ad essere ancorati ad una scuola che deve porsi l'obiettivo del cambiamento.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una convinta adesione alla finalità dei provvedimenti in titolo, che mirano a far acquisire le nozioni idonee ad evitare i gravi accadimenti che si sono registrati di recente, quali le numerose truffe ai danni dei risparmiatori, come nel caso delle banche venete. I disegni di legge si pongono pertanto in un'ottica preventiva, a beneficio in particolare degli strati sociali meno abbienti della società.

Segnala peraltro che proprio la complessità della materia giustifica le iniziative legislative in esame e, al riguardo, si augura che l'esame in Commissione possa consentire di individuare una soluzione legislativa efficace e ampiamente condivisa.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*), pur manifestando apprezzamento per la finalità dei disegni di legge in titolo relativa all'acquisizione delle nozioni di educazione finanziaria, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per gli studenti delle scuole primarie, esprime perplessità per la circostanza che l'insegnamento finisce per sottrarre spazio ad altre materie afferenti all'educazione civica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), rilevando che il disegno di legge in titolo prevede un'iniziativa artistica per contribuire a ricordare la tragedia delle foibe e l'eccidio del popolo giuliano-dalmata.

A tal fine, il provvedimento modifica la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Segnala che l'articolo unico del provvedimento, che inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* all'articolo 1 della legge citata, istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un'installazione permanente a ricordo del dramma delle foibe da esporre, per la durata di un anno, in uno dei capoluoghi di regione italiani.

Specifica che, ai sensi del comma *2-bis*, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo", in collaborazione con le università italiane, indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) per premiare, con un'esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le vicende degli italiani sul confine nordorientale.

L'installazione sarà esposta per un anno e in tal modo gli istituti scolastici avranno un'ulteriore possibilità per organizzare attività di approfondimento degli avvenimenti e del relativo periodo storico, nel solco di quanto voluto dalla legge istitutiva del Giorno del ricordo.

Prosegue con l'illustrazione del comma *2-ter*, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, la fissazione dei criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere e per la scelta della città che annualmente ospiterà l'installazione artistica.

Si sofferma, infine, sul comma *2-quater*, il quale dispone che agli oneri, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che chiede di intervenire prima dell'avvio della discussione generale.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI nell'esprimere apprezzamento per la finalità del disegno di legge in titolo, preannuncia la disponibilità del Governo a collaborare al fine di integrarne i contenuti. Al riguardo, auspica che in sede emendativa il provvedimento possa tener conto di alcuni suggerimenti del Governo, a partire dalla riformulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso *2-bis*, con l'obiettivo di coinvolgere anche gli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre auspica un ampliamento dei partecipanti al concorso artistico previsto dal disegno di legge in titolo, che includa tutti gli studenti universitari e dell'AFAM, e non sia circoscritto ai soli laureandi. Infine, propone di integrare il richiamato capoverso *2-bis* con l'inserimento dell'autorizzazione alla spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda sulle indicazioni del rappresentante del Governo. Anche il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica condivisibili i suggerimenti, che consentiranno un intervento migliorativo del testo normativo all'esame della Commissione.

Propone infine di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) e il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) convengono sulla proposta del Presidente.

Non essendovi interventi in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 gennaio scorso, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il [PRESIDENTE](#), come già anticipato, fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha fissato il termine per far pervenire eventuali proposte di audizioni a venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 12. Informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Nessuno intervenendo in senso contrario, il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FLC CGIL SCUOLA, DELLA CISL
SCUOLA E DELLA UIL SCUOLA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALLA
DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')*

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta lo scorso 15 febbraio. Oltre alla decisione di calendarizzare per la corrente settimana il seguito dell'esame del disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale), assegnato alla Commissione in sede consultiva, e l'esame del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (Atto UE(2022) 800 definitivo), nel corso della stessa riunione si è altresì convenuto: di concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 403 (nuovi giochi della gioventù) ascoltando, la settimana prossima, rappresentanti di Sport e Salute Spa e di CONI, e richiedendo ad altri soggetti di fornire un contributo scritto, che sarà reso pubblico nella pagina *web* della Commissione; di riprendere la discussione disegno di legge n. 317 sul ricordo delle Foibe a partire dalla prossima settimana, nell'auspicio che, nelle more, possa essere assegnato anche il disegno di legge n. 533, dei senatori Menia e altri, su iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe, al fine di un eventuale abbinamento di entrambe le inattive legislative; di incardinare l'esame del disegno di legge n. 236, a prima firma della senatrice Bucalo, sull'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato in sede redigente alle Commissioni congiunte 7ª e 10ª, a partire dalla settimana prossima; di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico e di un affare assegnato in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO). Avverte che, nel frattempo, i richiamati affari sono stati deferiti e che se ne potrà iniziare l'esame sin dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire e informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

La Commissione conviene di fissare, su proposta del senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), a lunedì 27 febbraio il termine entro cui i Gruppi possono trasmettere alla Presidenza proposte relative ai soggetti da audire sui richiamati affari assegnati.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito. Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Governo, pur non essendo presente in seduta, ha fatto conoscere il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto in modo costruttivo delle richieste dallo stesso avanzate, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali ([n. COM\(2022\) 800 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice, senatrice [COSENZA](#) (*FdI*), illustra l'Atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei beni culturali, elaborato dalla Commissione (e che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio), fornisce all'Unione e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi.

Sottolinea che la lotta al traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività in difesa di una delle ricchezze principali dei popoli. Per il tramite della conservazione dei beni culturali, infatti, viene ogni giorno mantenuta la testimonianza delle passioni, dei pensieri individuali e collettivi e dei costumi. Essi devono essere protetti e regolamentati, anche al fine di evitare che vengano sottratti dal loro contesto naturale o mercificati per usi impropri. In tali beni si rispecchia, del resto, lo spirito dei popoli, degli artisti, delle persone e la loro identità. Con la loro trasmissione si sigilla il patto tra gli antenati, le generazioni presenti e quelle future.

Proprio sul tema del contrasto al traffico dei beni culturali, la relatrice segnala che l'Italia ha assunto molteplici iniziative, grazie all'impegno anche delle autorità preposte, fra cui il Comando di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che si distinguono per preparazione, abnegazione e grande professionalità. Pertanto osserva che la principale sfida è quella di favorire le iniziative internazionali nell'ambito di una rete globale volta a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti transfrontalieri.

Entrando nel merito del documento in esame, la relatrice rileva che il Piano si compone di azioni volte a perseguire le seguenti finalità: prevenire e individuare il traffico illecito di beni culturali da parte degli operatori di mercato e degli istituti di tutela del patrimonio culturale; rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità preposte al contrasto; promuovere la cooperazione internazionale; rafforzare la protezione dei beni culturali dal traffico illecito massimizzando il sostegno dei portatori di interessi.

Con specifico riferimento alle azioni chiave relative alla prevenzione e all'individuazione del traffico illecito di beni culturali, la Commissione intende: avviare, in cooperazione con l'UNESCO, un dialogo con il mercato dell'arte sugli aspetti relativi alla protezione e al commercio dei beni culturali nel mercato unico; sostenere lo scambio di informazioni tra i professionisti dei beni culturali e le autorità competenti mediante seminari e attività di apprendimento; valutare l'opportunità di estendere il sistema elettronico di regolamentazione delle importazioni di beni culturali alla gestione delle esportazioni di beni culturali; avviare un apposito studio per sostenere l'istituzione di registri di vendita da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico; collaborare con l'Organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali (ICOM) per promuovere il relativo Codice etico, migliorare le capacità e offrire al personale dei musei e degli

istituti di tutela del patrimonio culturale in diversi Stati membri opportunità di formazione, al fine di registrare e proteggere più efficacemente le loro collezioni.

Quanto agli Stati membri, essi sono incoraggiati a rendere più efficaci la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione attraverso il sistema informativo doganale, al fine di: combattere le frodi riguardanti i beni culturali; adottare misure miranti a garantire che le collezioni pubbliche e private registrino debitamente in apposite banche dati i beni in loro possesso e segnalino i casi di reati contro il patrimonio alle autorità di contrasto, con l'aiuto di norme e strumenti concordati a livello internazionale (come la norma Object ID o la banca dati di Interpol per le opere d'arte rubate); individuare, valutare e comprendere i rischi legati al traffico illecito di beni culturali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro valutazione nazionale dei rischi ai sensi della legislazione antiriciclaggio e adottare misure adeguate per attenuare tali rischi; sensibilizzare e fornire orientamenti al settore privato sul modo migliore per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le autorità competenti; migliorare la cooperazione tra i soggetti obbligati del mercato dell'arte e dell'antiquariato, il settore finanziario e le Unità di informazione finanziaria condividendo conoscenze e opportunità di formazione sui rischi e sui tipi di attività illecite connessi ai beni culturali, tenendo conto nel contempo delle possibilità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati; promuovere il Codice etico internazionale dell'UNESCO per i commercianti di beni culturali e il Codice etico dell'ICOM per i musei.

Con riferimento alle azioni chiave volte a rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto, la Commissione intende: individuare e agevolare categorie più uniformi per la raccolta dei dati con il sostegno di Europol; esaminare l'opportunità di introdurre misure per l'armonizzazione e l'interconnessione a livello europeo delle banche dati degli Stati membri sui beni culturali trafugati; continuare a finanziare lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare la tracciabilità e l'individuazione dei beni culturali; aggiungere il traffico illecito di beni culturali agli argomenti del corso introduttivo per i funzionari del corpo permanente di Frontex ai fini dell'individuazione della criminalità transfrontaliera; valutare gli strumenti investigativi digitali esistenti (compresi quelli finanziati dalla Commissione) e promuovere l'accesso degli Stati membri a tali strumenti; effettuare una mappatura delle legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono il reato di traffico illecito di beni culturali e l'attuazione della Convenzione di Nicosia.

Con specifico riferimento agli Stati membri, essi sono incoraggiati ad intraprendere le seguenti iniziative: istituire e gestire puntualmente banche dati nazionali *ad hoc* per i beni culturali trafugati; segnalare a Interpol i beni culturali trafugati attraverso la sua banca dati delle opere d'arte rubate; condividere informazioni con Europol e Interpol sui casi di traffico illecito di beni culturali per migliorare il quadro di intelligence; massimizzare il potenziale di EMPACT per i casi di traffico illecito di beni culturali, anche per quanto riguarda le indagini sulle reti criminali e i flussi illeciti di denaro coinvolti; sfruttare appieno il sostegno e le competenze di Europol ed Eurojust per la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; provvedere a un adeguato sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e degli organi giudiziari nazionali; stipulare protocolli d'intesa tra le autorità di contrasto competenti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti per garantire una gestione e uno stoccaggio adeguati dei beni culturali sequestrati o confiscati; sostenere il rafforzamento e l'operatività della rete EU CULTNET per sfruttarne appieno le potenzialità, anche distaccando a tal fine presso Europol personale competente e predisponendo misure comuni quali un più rapido accesso da parte delle autorità di contrasto alle competenze necessarie di archeologi o storici dell'arte; firmare, ratificare e attuare la "Convenzione di Nicosia", sulle infrazioni relativa ai beni culturali del Consiglio d'Europa. Al riguardo, si ricorda che l'Italia ha ratificato detta convenzione ai sensi della legge n. 6 del 2022.

Con riferimento alla promozione della cooperazione internazionale, si segnala che i servizi della Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, se del caso, gli Stati membri, intendono monitorare e riferire sui progressi compiuti nell'attuare le conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi; aumentare il

sostegno alla protezione dei beni culturali ucraini, tramite un supporto all'evacuazione e alla tutela materiale delle collezioni; rafforzare le capacità di cooperazione transfrontaliera e d'indagine dei Paesi terzi sul riciclaggio di denaro connesso ai beni culturali, in particolare estendendo all'Asia e all'America latina l'ambito di applicazione del meccanismo globale dell'UE per la lotta al riciclaggio. Relativamente al rafforzamento della protezione dei beni culturali, si rileva che i servizi della Commissione intendono: fornire all'ICOM un sostegno finanziario per aggiornare il suo osservatorio, che raccoglie e divulga vari strumenti e materiali miranti a migliorare la comprensione della protezione dei beni culturali da parte del pubblico e ad orientare le politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale; sostenere l'UNESCO nella redazione di un manuale sulla segnalazione dei reati connessi al patrimonio culturale ad uso dei giornalisti; favorire iniziative di coinvolgimento dei giovani attraverso Europa creativa, il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+; avviare un dialogo con le organizzazioni giovanili pertinenti al fine di sensibilizzare alla necessità di proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione, dal furto e dal saccheggio.

Nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione svolta, il [PRESIDENTE](#) concorda sul carattere strategico dell'attività di contrasto al traffico illecito dei beni culturali, alla quale ritiene che la Commissione, anche con il contributo del Governo, debba dedicare un adeguato approfondimento. Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) si sofferma su due aspetti a suo avviso particolarmente rilevanti, connessi al Piano in esame, relativi alla catalogazione digitale dei beni culturali e alla protezione del patrimonio culturale dei Paesi più fragili.

Con specifico riferimento alla prima questione, giudica importante acquisire elementi informativi da parte del Governo sull'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, sull'adeguatezza dei finanziamenti apprestati per tale finalità e sulla sua coerenza rispetto al Piano d'azione dell'Unione europea in esame. A tal fine, chiede che la Commissione possa audire il Ministro della cultura e i responsabili delle strutture amministrative preposte all'attività di digitalizzazione. Quanto al sostegno in favore dei Paesi vulnerabili dal punto di vista del patrimonio culturale, ritiene che l'Italia debba assicurare effettive iniziative di solidarietà nei loro confronti, che non possono limitarsi a mere enunciazioni di principio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottolinea che le azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali si inseriscono nel più ampio ambito delle politiche pubbliche volte ad assicurare la protezione e la tutela del patrimonio culturale, che devono includere anche i beni che hanno ampie dimensioni, a cui non sempre è riservata la giusta attenzione. Spesso, prosegue il Senatore, si assiste infatti a fenomeni di incuria nei confronti di siffatti beni, anche quelli di indiscutibile valore culturale, quali i grandi acquedotti. Si tratta di beni soggetti a forme di degrado, anche di tipo ambientale, che talvolta sottendono un disagio psichico e persino crudeltà da parte di coloro che le favoriscono. Auspica che sul tema richiamato si svolgano gli opportuni approfondimenti. La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) richiama l'importanza di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico, con particolare riferimento alle vendite *online*, che si prestano a favorire transazioni illecite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame:

i. si valuti l'opportunità di precisare che i contratti per attività per conto terzi sono esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina in esame, atteso che la proprietà intellettuale eventualmente generata nell'ambito dei contratti da ultimo richiamati deve essere, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti;

- ii. si invita a chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la disciplina in esame non si applica alle invenzioni degli studenti e dei dottorandi;
- iii. si valuti l'opportunità di novellare il comma 4, al fine di ridurre, per quanto possibile, il termine (attualmente pari a sei mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell'inventore è tenuta a comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto, qualora all'invenzione (effettuata da ricercatori) collaborino studenti o dottorandi.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35

Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SPORT E SALUTE SPA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL CONI IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE
DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU'), E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ORCHESTRALI (ICO) E DI FEDERVIVO, IN
MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 66 (SITUAZIONE IN CUI VERSANO LE ISTITUZIONI
CONCERTISTICO-ORCHESTRALI - ICO)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolto lo scorso 1º marzo. Oltre alla definizione della programmazione della corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Melchiorre, di chiedere il deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.

Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame, svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1º marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi. Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con

svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento, ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli anni del dopoguerra.

Il [PRESIDENTE](#) concede indi la parola al senatore [MENIA](#) (FdI), primo firmatario dell'A.S. n. 533, per una precisazione rispetto alla proposta del senatore Crisanti. Al riguardo, il senatore Menia ritiene che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.

Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Raoul Pupo dal titolo "Il lungo esodo", ripercorre sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960, ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.

Anche il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) osserva che il richiamo agli anni successivi al passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica, bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo», mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella tragedia.

Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Menia e del relatore Paganella in merito all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Tito.

Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'*iter* di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso, ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.

Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 23 (pom.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" ([n. 67](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) introduce l'affare assegnato in titolo, sottolineando che l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e, spesso, persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni. Si tratta di un vero e proprio oltraggio che colpisce al cuore la vita collettiva, l'autorevolezza dei docenti e il diritto allo studio dei nostri giovani. Tali episodi sono il sintomo della grave frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti e si stanno diffondendo a macchia d'olio.

Dopo aver dato conto di alcuni gravi accadimenti di cronaca che hanno riguardato il personale della scuola, sostiene che quello in esame è un tema su cui la comunità educante e il legislatore devono riflettere. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad educare la persona, mentre la scuola educa i cittadini.

Il Presidente relatore afferma, inoltre, che si è davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e la loro missione sociale, nonché privati di ogni autorevolezza.

Ritiene, pertanto, che le istituzioni non possano sottovalutare il fenomeno, anzi debbano studiarlo nella sua complessità, al fine di individuare azioni utili a restituire autorevolezza alla scuola e assicurare il doveroso sostegno ai docenti vittime di aggressioni. Al riguardo, è, a suo avviso, da accogliere con estremo favore l'iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito di far sì che il personale della scuola vittima di atti illeciti sia rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, in sede penale e civile. Ricorda che, nelle giornate di ieri e di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sulla procedura informativa in titolo e avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle preziose indicazioni emerse nelle audizioni, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che impegna il Governo: a promuovere la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico; ad informare la società civile sul necessario rispetto del lavoro del personale scolastico; a sostenere modifiche al Codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio siano perpetrati nei confronti di insegnanti.

Dichiara, infine, la propria disponibilità ad integrare la risoluzione appena presentata, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi.

Propone, al riguardo, di fissare il termine per la presentazione di eventuali osservazioni sullo schema di risoluzione illustrato alle ore 12 di mercoledì 29 marzo. Raccogliendo un'indicazione emersa in sede di audizione, propone, inoltre, di verificare la disponibilità del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ad intervenire in audizione sull'affare assegnato in titolo.

Conviene la Commissione.

Interviene il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) per specificare che la volontà di dedicare un dibattito, da svolgere in seduta plenaria, alla discussione dell'intervento del Ministro e degli altri soggetti auditi sta a fondamento della richiesta, avanzata nella giornata odierna dal proprio Gruppo, di non procedere immediatamente alla votazione dello schema di risoluzione.

Esprime, quindi, la propria condivisione riguardo alla proposta del Presidente di far intercorrere un congruo periodo di tempo al fine di consentire la formulazione di suggerimenti, considerazioni, integrazioni rispetto allo schema proposto dal Presidente relatore.

Sottolinea che il suddetto procedimento favorirà la formulazione di un testo unitario, espressione di posizioni convergenti, e - proprio in ragione di questo - suscettibile di conferire maggiore forza all'affare assegnato e al suo percorso successivo.

La senatrice [COSENZA](#) (*FdI*) evidenzia che dalle audizioni svolte è emersa una situazione molto complessa, in quanto tutti i soggetti ascoltati hanno espresso un profondo disagio che colpisce, insieme, la scuola, la famiglia e la società, rendendo soggetti e istituzioni sofferenti e fragili.

In relazione alle famiglie, riepiloga quanto posto in evidenza dai soggetti auditi circa la loro perdita di autorevolezza e il venir meno del loro ruolo di educazione, più in generale l'incapacità attuale delle famiglie di formare soggetti sui quali la scuola possa costruire il proprio percorso educativo.

Rievoca, in particolare, l'intervento tenuto in data odierna dal Professor Zecchi, il quale, nel ricordare la propria entusiasmante esperienza di insegnamento in India, ha individuato il punto qualificante di tale esperienza nel fatto di trovarsi di fronte a studenti preparati a confrontarsi con il percorso scolastico e felici di poterne fruire.

Dopo aver espresso il proprio convincimento che la presente situazione sia il risultato di scelte e impostazioni culturali decennali, evidenzia come l'acquisizione della consapevolezza storica, alla quale hanno senz'altro contribuito le audizioni svolte, costituisca il passo iniziale per pervenire a una riforma strutturale, capace di costruire il prototipo di una scuola nella quale, anche sotto il profilo degli edifici, si possa operare bene e felicemente.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) si unisce alle considerazioni della senatrice Cosenza e sottolinea l'importanza di dotare gli edifici scolastici di palestre e centri dove praticare sport.

Suggerisce, poi, l'opportunità di acquisire un contributo dall'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile, associazione particolarmente attiva nel mondo della scuola.

Esprime, infine, la propria condivisione rispetto alla proposta di invitare in audizione il Ministro per la famiglia, in considerazione dell'esigenza di mettere a punto misure di sostegno ai contesti familiari.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la proposta della senatrice Versace, avvertendo che si attiverà al fine di acquisire un contributo scritto da parte dell'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile. Prende atto la Commissione.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), dopo aver manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta di *iter* dell'affare assegnato in titolo avanzata dal Presidente, si sofferma sulla centralità del tema delle risorse necessarie per garantire agli insegnanti una retribuzione che rispecchi il valore del loro ruolo sociale.

Pone in luce, quindi, la rilevanza di avviare i bambini, fin da piccoli, alle attività sportive e musicali, in

ragione del potenziale educativo connesso a tali attività, menzionando, in particolare, gli aspetti di educazione all'ascolto degli altri e di educazione al raggiungimento di obiettivi comuni che sono connaturati nello sport e nella musica.

Richiama, al riguardo, la proposta legislativa, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto l'istituzione degli asili musicali (A.S. 492), specificando che essa è orientata nella suesposta direzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Interviene per dichiarazioni di voto la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), la quale preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, sottolineando che il decreto-legge, pur contenendo disposizioni condivisibili, come quelle richiamate nella premessa dello schema di parere della Relatrice, non si fa carico di risolvere importanti criticità nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, richiama le difficoltà, segnalate da ANCI e UPI, che incontrano gli enti locali nell'implementazione di interventi di loro competenza per via dell'assenza di idonee risorse che controbilancino l'incremento dei costi delle materie prime. Inoltre, si sofferma sui mancati finanziamenti per consentire di individuare sedi alternative ai plessi scolastici interessati dai lavori di adeguamento strutturale.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere favorevole della Relatrice che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e accolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) riferisce sui contenuti della proposta di indagine conoscitiva in titolo, mettendo a disposizione dei colleghi un possibile programma, aperto ai loro contributi.

Nel richiamare l'importanza del tema connesso all'indagine conoscitiva proposta, sottolinea l'esigenza di esaminare le cause sottese all'abbandono e alla dispersione scolastica.

Al riguardo, reputa utili i contributi che potranno pervenire dai rappresentanti delle istituzioni, dagli uffici scolastici regionali, dagli esperti, dagli operatori del settore e dalle organizzazioni sindacali, al fine di indagare i richiamati fenomeni, anche dal punto di vista delle ragioni della difformità territoriale che li caratterizza, e di individuare le misure idonee a contrastarli. Ritiene, peraltro, che l'indagine conoscitiva debba tener conto anche dell'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle migliori esperienze nazionali e internazionali.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che nessun altro senatore domanda di intervenire, propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione conviene unanime.

Il [PRESIDENTE](#) propone, altresì, di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali richieste di integrazione del programma da parte dei Gruppi.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Preso atto che il Rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria per lo svolgimento dei disegni di legge all'ordine del giorno, assegnati in sede redigente, si è recato alla Camera per un impegno istituzionale e che ha dato disponibilità a tornare in Senato entro breve termine, propone di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore **PAGANELLA** (LSP-PSd'Az) presenta ed illustra un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, facendo presente di aver recepito i principali contenuti delle iniziative legislative. Nello specifico, il testo in esame reca una prima novella alla legge n. 92 del 2004, volta ad introdurre un concorso nazionale diretto a premiare il progetto culturale più meritevole in occasione del "Giorno del ricordo", già previsto nel disegno di legge n. 317, a prima firma del senatore Romeo. Rispetto a quest'ultimo, viene ora assicurato il coinvolgimento anche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vengono altresì modificate ed integrate le disposizioni finanziarie secondo quanto indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Inoltre, una seconda novella alla richiamata legge n. 92 del 2004 è diretta ad istituire un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", in linea con quanto previsto nel disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri. Infine, una terza novella attribuisce un finanziamento, pari a 100.000 euro annui, alla Lega nazionale di Trieste, per la gestione del Sacario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumaro-dalmata, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.

Il Relatore auspica conclusivamente che la Commissione intenda adottare il testo unificato come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato del Relatore.

Il senatore **MENIA** (Fdl) esprime vivo apprezzamento per i contenuti del testo unificato e auspica che la Commissione possa procedere ad una sollecita approvazione dello stesso.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) rivolge un sentito ringraziamento al Relatore per la disponibilità a recepire i contenuti dei disegni di legge e a tener conto delle sollecitazioni avanzate dai senatori.

Auspica, a sua volta, che si proceda ad una rapida approvazione del provvedimento.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato illustrato dal Relatore come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(403) ROMEO e altri. - *Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di posticipare a lunedì 27 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo, inizialmente fissato per lunedì 20 marzo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67

La 7a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni; tali episodi, che si stanno diffondendo a macchia d'olio, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio sociale e culturale dei ragazzi, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deplorabili da parte degli studenti non risulta efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

considerato, inoltre, che alcuni degli auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire autorevolezza e prestigio alla funzione del docente anche attraverso riconoscimenti economici, il superamento del precariato, il potenziamento del personale docente, il rafforzamento del tempo scuola;

ritenuto, nello specifico, opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza volte a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti: *a)* monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni; *b)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza; *c)* promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio; *d)* monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente; *e)* promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico; *f)* promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie; *g)* riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;

ritenuto, infine, opportuno che il Governo assuma iniziative volte a:

- a) informare la società civile sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;
- b) sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti, impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza nel senso indicato nelle premesse.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, tenuto conto che - al capo II della parte II, titolo II - esso interviene in materia di istruzione e di merito sia provvedendo allo stanziamento di risorse, per il triennio 2023-2025, per la costituzione di *équipe* formative territoriali destinate a supportare il processo di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche (articolo 23), sia introducendo disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali (articolo 24);

considerato che - in materia di università e ricerca - il provvedimento interviene, tra l'altro, per riconoscere agevolazioni alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 26), nonché per introdurre disposizioni di carattere sia ordinamentale che finanziario volte a favorire la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 27); considerato, altresì, che è prevista l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal PNRR, nonché per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR (articolo 15);

preso atto, infine, delle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali recate dall'articolo 46,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [533](#), [317](#), [548](#)

NT1

Il Relatore

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università

italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-*bis* e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-*bis*.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 200.000 euro annua decorrenza dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. 1. - Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle annose vicende del confine orientale italiano, i viaggi di cui al primo periodo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione della Federazione degli esuli e del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito a cui partecipano le Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di organizzazione dei viaggi nei luoghi del ricordo e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*ter*. - 1. È concesso un finanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 403
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Titolo breve: *Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 5 \(ant.\)](#)

11 gennaio 2023

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 31 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2023

[N. 33 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2023

[N. 38 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2023

[N. 41 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2023

[N. 49 \(ant.\)](#)

9 marzo 2023

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023**

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(347) Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.», valuti la commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero dell'istruzione con la nuova dizione di Ministero dell'istruzione e del merito;

- al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 2-bis.», si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'onere finanziario e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 4, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza dell'espressione "semestre scolastico" ivi utilizzata;

- all'articolo 5, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2023 la decorrenza dell'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, in coerenza con la decorrenza

della copertura finanziaria di cui all'articolo 6.

Altresì, con riguardo all'articolo 2, si valuti se le previsioni sugli adempimenti di cui ai commi 1, 6 e 7 risultino compatibili con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

La Sottocommissione conviene

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 31 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento intende estendere a tutto il 2023 lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Per tale finalità nella relazione tecnica, allegata al testo presentato alla Camera, vengono quantificati i costi per l'impiego ulteriore delle Forze di Polizia in 14.875.000 euro per l'anno 2023.

Per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma che dall'estensione delle operazioni di votazione non derivino ulteriori oneri rispetto a quelli contemplati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di effetto onerosi del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(467) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo appena reso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le disposizioni contenute nel testo, con particolare riguardo agli articoli 2,

sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, 3, sull'organizzazione dei Giochi, e 4, sull'attività sportiva per la partecipazione ai Giochi, risultano onerose e pertanto, in base alle regole di contabilità, andrebbero espressamente quantificate, distinguendo ogni singola previsione di spesa.

In relazione all'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, al comma 1, istitutivo di un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi con una dotazione di 20 milioni annui, andrebbe comunque aggiornata la decorrenza al 2023. Occorre poi verificare la sostenibilità finanziaria di quanto previsto dal successivo comma 4 del medesimo articolo 5.

Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, rileva che i fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 20 milioni di euro annui, risultano capienti. Andrebbe anche in questo caso aggiornata la decorrenza al 2023, eliminando il riferimento alle proiezioni.

Tutto ciò considerato, occorre valutare di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica verificata che quantifichi le singole previsioni di spesa e la congruità della connessa copertura.

Il sottosegretario FRENI aderisce alla richiesta di relazione tecnica prospettata dalla relatrice, riservandosi di produrla.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, a cui non sono associati effetti finanziari, e che nel testo è apposta una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione alle modifiche introdotte dal provvedimento, restando sostanzialmente invariati gli strumenti di intervento e di conseguenza i saldi di finanza pubblica, non essendo quindi previste risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, considerato che la stima dei costi assume come base il requisito della mera residenza nei territori colpiti dall'evento, che occorre chiedere conferma della correttezza delle stime indicate nella relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 4, concernente la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, chiede conferma della prudenzialità delle stime relative alle spese di missione, nonché dell'adeguatezza delle dotazioni di personale per l'intera durata della proroga.

Relativamente all'articolo 5-bis, recante rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, occorre verificare puntualmente le voci di costo e avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura nonché dell'adeguatezza delle risorse disponibili per i

fabbisogni reclutativi relativamente al triennio 2023/2025.

Analoga considerazione si deve formulare per l'articolo 5-ter, in tema di Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione.

Riguardo agli articoli 5-quater e 5-quinquies, in materia di aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia, andrebbe assicurato che all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia si possa provvedere nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 5-sexies, recante misure in materia di fanghi e inerti da colata, andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non determini pregiudizio per le altre finalità già previste a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo.

Per quanto riguarda l'articolo 5-septies, in tema di rafforzamento della capacità amministrativa e risorse, occorre chiarire la gamma degli oneri previsti. In particolare, in merito all'ampliamento del contingente di personale della struttura commissariale disposto dalla norma in esame, secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto-legge 109 del 2018, segnala che la piena neutralità del distacco o comando del personale interessato andrebbe suffragata dalla contestuale previsione della indisponibilità di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, nell'organico delle amministrazioni di appartenenza del personale interessato dal distacco.

Circa i profili di copertura, posto che la contabilità speciale di tesoreria configura una gestione fuori bilancio, andrebbero forniti elementi informativi in merito alle disponibilità esistenti e confermarne la capienza. Inoltre, premesso che in relazione alle risorse affluite alla contabilità speciale di tesoreria la relazione tecnica, al momento della sua istituzione, aveva associato effetti di maggiore spesa in conto capitale per il triennio 2019/2021, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti modificativi sui saldi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in ragione dell'impatto relativo alla copertura di ulteriori oneri di natura corrente che si autorizzano con la disposizione in esame.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 30.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di depositare l'aggiornamento della relazione tecnica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 17 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria in ordine di profili finanziari del testo in esame.

Il RELATORE si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota istruttoria recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, in tema di poteri sostitutivi statali e di nomina del Commissario straordinario per il sisma del 2016, atteso che al compenso del suddetto Commissario provvede nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo assegnata, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale, nonché dovrebbe assicurare che il loro utilizzo per il compenso del Commissario straordinario, non sia suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati. In relazione all'articolo 3, il comma 1 reca interpretazione autentica della disposizione che disciplina la proroga della dotazione di organico delle risorse umane a tempo determinato assegnate, sino a tutto il 2025, a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione del comune dell'Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), comprendendovi anche i contratti con i titolari dei predetti uffici. A tale riguardo, anche al fine di consentire una consapevole valutazione in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste in ragione annua per il triennio 2023-2025, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi in merito al numero dei contratti a tempo determinato oggetto di proroga, per livelli di inquadramento e relativo trattamento economico, al fine di assicurare che le risorse a tal fine stanziare, da ultimo, con l'articolo 1, comma 772, della legge di bilancio 2023, risultino adeguate alla integrale copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla proroga anche degli incarichi in questione. Per quanto concerne l'articolo 4, recante rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento alla riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, occorre valutare l'opportunità di inserire, al comma 2, il riferimento all'anno 2023. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che non venga arrecato pregiudizio alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, atteso che il fondo viene integralmente utilizzato per rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 28.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre tutti i chiarimenti necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(93-338-353-B) Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano, all'articolo 4, l'incremento da 16 a 18 del numero, rispettivamente, dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

Viene inserito inoltre un nuovo articolo concernente la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volto ad elevare la composizione da 20 a 21 parlamentari per ciascun ramo del Parlamento.

Infine, per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non essendo il disegno di legge entrato in vigore entro l'esercizio finanziario 2022, al comma 5 dell'articolo 6, viene soppressa la dotazione finanziaria per l'anno 2022.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

(93-338-353-B) Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi di ribadire l'espressione per l'Assemblea l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento, in linea con il parere già espresso per la Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Governo, del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:

- al capoverso "2-bis", sia aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

- al capoverso "2-ter", dopo le parole: "e della ricerca," siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel limite della spesa autorizzata al comma 2-bis";

- al capoverso "2-quater", siano soppresse le seguenti parole: "delle proiezioni".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sulla proposta di parere illustrata dal relatore, che recepisce i rilievi del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli elementi di approfondimenti richiesti dal Governo in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO ad integrazione degli elementi già forniti, evidenzia come la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica, alla luce dell'articolo 9, comma 1, fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "indebitamento netto" non escludendo che possa aver rilevanza ai fini del saldo netto da finanziare relativo al settore istituzionale statale.

Ricorda al riguardo che precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del saldo netto da finanziare.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con presupposti ed osservazioni che tiene conto anche degli elementi forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 3, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle relative procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, comma 4, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, commi 9 e 11, si conferma che la rimodulazione dei termini temporali ivi prevista è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato;

con riguardo all'articolo 1, comma 15, il quale prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i d.P.C.M. ivi indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023, quanto ai richiesti profili di quantificazione vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024;

con riferimento all'articolo 1, comma 22, si conferma che la proroga del termine entro il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio della SNA, all'interno del quale sono disponibile le risorse finanziarie atte a garantire la copertura;

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), si conferma che i reclutamenti ivi previsti sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria;

con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), e comma 9, in relazione ai profili di copertura, si segnala che con la riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, così come già disposto in altri provvedimenti legislativi;

in relazione all'articolo 2, comma 4, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme. Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere;

con riferimento all'articolo 2, commi 7 e 8, per i profili di quantificazione, si rappresenta che il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina risultanti dal *report* del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui vengono forniti dati ed elementi informativi. In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (3 unità) e della carriera prefettizia (7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto

ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni del contributo previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera prefettizia) rispetto a quello in materia economico-finanziaria (personale dirigenziale Area I). Con riferimento alle richieste assicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, viene confermata l'applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022, "le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte".

In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, viene assicurato che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento;

in relazione all'articolo 3, comma 6, si rappresenta che nel caso della riforma della giustizia tributaria, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo;

con riguardo all'articolo 3, comma 7, si rassicura che le risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 3, comma 10, si conferma che la previsione si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che "non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria missione istituzionale." Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della "piena" operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento. Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti;

in relazione all'articolo 5, comma 9, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese

indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022-2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché vengono fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse;

con riguardo all'articolo 6, comma 2, nel precisare che la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non "nel sistema di Tesoreria Unica", si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse;

con riguardo all'articolo 7, commi 6 e 7, vengono riportate le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non;

in relazione all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma, tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191. La disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate dall'Amministrazione competente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, si fa presente che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "Indebitamento Netto" non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del "Saldo Netto da Finanziare" (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Al riguardo, precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo Netto da Finanziare;

in relazione all'articolo 10, comma 2, dopo ragguagli particolareggiati sull'evoluzione della gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, viene rappresentato che, alla luce della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento *in house* della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017. Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico;

con riguardo all'articolo 10, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sui fondi ivi previsti per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 10, comma 4, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per

la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 10, commi 9 e 10, si osserva che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all'esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò - tenuto conto anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate - induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D'altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un'ulteriore prospettiva di possibile recupero "spontaneo" anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo;

in relazione all'articolo 10, commi 11, relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023, si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica. Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche sopra evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro. Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023. In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 11, comma 4, relativo alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto;

con riguardo all'articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse Nazionale (SIN), si conferma che le attività di ripermetrazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, nonché dell'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021. Si precisa che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di ripermetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'iter ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in relazione all'articolo 11, comma 7, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 12, viene evidenziato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto;

in relazione all'articolo 16, comma 4, la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19, quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia;

con riferimento all'articolo 16, comma 5, si osserva che l'importo pari a 14, 5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato;

in relazione all'articolo 17, viene rappresentato che le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari.

L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le disposizioni di cui ai commi 2,3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;

in relazione all'articolo 19, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

- che, in relazione all'articolo 10, comma 2, non derivino dalla disposizione procedure di infrazione e sanzioni in sede eurounitaria;
- che, in relazione all'articolo 15, comma 2, sia corretta la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento nei confronti di EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) notificate e in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i pagamenti di ratei in scadenza in favore di Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza;
- che, in relazione all'articolo 16, comma 5, non vi siano ulteriori contenziosi a cui occorra far fronte;
- che, in relazione all'articolo 18, i lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa vengano completati nei tempi previsti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, si rappresenta il rischio di dequalificazione della spesa, trattandosi di oneri di parte corrente coperti con risorse in conto capitale;
- in relazione all'articolo 2, comma 7, si segnala che l'utilizzo nel 2023 di risorse stanziato per il 2022 non appare in linea con il principio di annualità del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO, nel formulare l'avviso conforme del Governo, in relazione al parere testé illustrato, precisa tuttavia, con riferimento alle osservazioni all'articolo 2, che è prassi consolidata l'utilizzo del Fondo compensazione effetti di cassa per la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento.

Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del Governo, non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il relatore **GELMETTI** (*Fdl*) illustra una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si fa presente che le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6035 ammontano a euro 1.954.282.691,41. Il limite del compenso per il Commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è di euro 50.000 per la parte fissa e di euro 50.000 per la parte variabile, pertanto vi è capienza nella predetta contabilità speciale;

in relazione all'articolo 3, si rappresenta che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, si precisa che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge n. 197 del 2022 quantifica l'onere recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234 del 2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Viene quindi evidenziato che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa;

in relazione all'articolo 4, si specifica che, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultano ad oggi disponibili, in quanto le stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La disposizione in questione interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Difatti, essendo noto l'errore di imputazione, nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in titolo, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del D.P.C.M. 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(108 e 376-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 gennaio, che occorre valutare l'esigenza, all'articolo 12, comma 1, lettera a), di aggiornare la copertura finanziaria sul Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio triennale 2023-2025.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 6.0.100, occorre verificare la quantificazione dei relativi effetti finanziari. In particolare il comma 2, che esclude l'applicazione del comma 1 nel caso in cui la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera, appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento 10.100, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'articolo 11, comma 1, reca l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con copertura mediante tetto di spesa.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia in ordine al testo del provvedimento che il parere del Governo è favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga correttamente riformulato il triennio di riferimento nonché l'anno 2023 in linea con quanto segnalato dal relatore. In ordine agli emendamenti il parere del Governo è favorevole sulle proposte 6.0.100 testi 1 e 2, a condizione che le proposte siano riformulate in un testo che rende disponibile e di cui dà integrale lettura.

In ordine alla proposta 10.100 il parere è altresì favorevole, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vi sia una riformulazione volta a mantenere il riferimento al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, aggiungendo tale previsione al tenore della proposta già formulata.

Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Dopo alcuni interventi incidentali dei senatori [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) e [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) volti a chiedere elementi di chiarimento sul parere espresso dal Governo, favorevole ma con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE chiarisce che il parere recherà specifiche condizioni ai sensi della citata norma costituzionale.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera a), delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023".

Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera,

secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".»".

Il parere risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici ([n. 19](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n.78. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento - adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) - reca disposizioni in materia di disciplina dei contratti pubblici. Il testo è corredato di relazione tecnica. Rammenta poi che la legge delega, all'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti legislativi di attuazione siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Il provvedimento in esame è a sua volta corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 228) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Oltre alla predetta clausola generale di invarianza, segnala che ulteriori clausole speciali di invarianza riferite a singole

disposizioni sono riportate più volte nello schema di decreto in esame, anche con diverse formulazioni testuali. Si fa riferimento agli articoli: 23, comma 3 (informatizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici); 27, comma 5 (compiti dell'ANAC riguardanti la pubblicità legale degli atti); 39, comma 6 (Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici); 134, comma 2 (forme facoltative di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati in materia di patrimonio culturale); 10, comma 1, dell'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo); 5, comma 2, dell'Allegato I.11 (Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); art. 3, comma 3, dell'Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche); 5, comma 3 dell'Allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia). Fa quindi presente che la relazione tecnica non fornisce un inquadramento generale del Codice dei contratti pubblici, ma esamina ciascuna delle disposizioni. Essa inoltre non indica in modo sistematico, bensì solo in taluni casi, le previsioni che risultano meramente o sostanzialmente riprodotte della disciplina già in vigore: si rinvia quindi al *dossier* del Servizio del bilancio per una disamina delle specifiche disposizioni alla luce della relazione tecnica, per gli aspetti di dettaglio. Per i profili di interesse, segnala che gli articoli da 19 a 23, nonché 30, 43, 88, sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini; pertanto, i compiti ivi previsti sono svolti dalle Amministrazioni e non comportano in base alla RT nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso, anche alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione a ciascuna delle presenti disposizioni provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la RT evidenzia che, a supporto dell'implementazione di processi di digitalizzazione nella P.A., sono previste rilevanti risorse del PNRR, nonché quota parte degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione). Relativamente, in particolare, all'articolo 23, comma 3 - che prevede per i soggetti interessati, tra cui le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, nonché le società a controllo pubblico - l'obbligo di sviluppare le interfacce applicative e la messa a disposizione delle proprie basi dati - la RT specifica che detti soggetti debbano farlo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala poi l'articolo 15, sul responsabile unico del progetto; osserva che la norma comporta attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, in base alla RT, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formazione di tali figure professionali, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è presente il Fondo destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) - capitolo di spesa 1270 (M/P/A 14/10/2) - istituito dall'art. 7, comma 7-bis del D.L. n. 76 del 2020, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso - sottolinea la RT - dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione alla presente disposizione devono provvedere con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva poi che l'articolo 18 ed il connesso Allegato I.4, relativo al contratto e alla sua stipulazione, riporta una tabella dei valori dell'imposta di bollo. Ai fini della quantificazione, essendo ad oggi possibili diverse modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, osserva che è stato estrapolato il gettito relativo al bollo versato nel 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), che vengono utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Confrontando i valori rappresentati nella tabella "Ricostruzione gettito anno 2021" ricavati dalle precedenti modalità di assolvimento dell'imposta di

bollo e i valori derivanti dalle stime ricavati dall'applicazione dei nuovi valori dell'imposta di bollo applicati ai "valori appalti relazione ANAC 2022 su anno 2021", la RT evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 60, sul meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulterebbe sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, in base a quanto asserito nella RT.

Rileva poi che sull'articolo 85 la RT rappresenta il risparmio derivante dalle mancate spese per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara relativamente alla procedura (stimate in euro 1.000 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell'esito di gara, per complessivi euro 2.000). Detti risparmi, si evidenzia in RT, risultano essere stati stimati a fini conoscitivi ma non scontati ai fini dei saldi.

L'articolo 223, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla relativa struttura tecnica di missione, prevede disposizioni mutate dalla legislazione vigente (art. 214 del D. Lgs. n. 50/2016) i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già previsti non comportando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, specifica che le risorse destinate alle spese di funzionamento della Struttura tecnica di missione, autorizzate dall'articolo 1, comma 238, della L. 311/2004, sono allocate sul capitolo 1080 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le risorse destinate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnate mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, L. 144/1999, sono iscritte sul capitolo 1483 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In merito ai profili di quantificazione, rileva comunque che, data la natura del testo unico in esame, molte norme sono riprodotte di previsioni già contenute nella vigente legislazione: in quanto tali, le medesime risultano dunque inidonee a comportare, per la finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

Inoltre, osserva che la disciplina in esame è comunque di carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale, essendo volta a disciplinare, tra l'altro, le modalità e i presupposti del ricorso ad affidamenti esterni, le modalità di selezione del contraente, la disciplina delle gare e dell'esecuzione dei contratti, i profili giuridici delle concessioni, la stessa non sembrando quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Rammenta al riguardo che i precedenti testi unici sui contratti pubblici sono stati considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica (così il D. Lgs. n. 50/2016, AG 283 della XVII legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una sola condizione riferita alla corretta formulazione della clausola di invarianza e il D. Lgs. n. 163/2006: ambedue i decreti sono corredati di una clausola generale di invarianza finanziaria). Inoltre, anche prima della codificazione operata coi predetti testi unici, erano state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica anche le previgenti discipline settoriali sui contratti pubblici (legge n. 109/1994 (legge quadro sugli appalti pubblici) e la legge di modificazione n. 415/1998, il d.lgs. n. 157/1995 (disciplina degli appalti pubblici di servizi); il d.lgs. n. 158/1995 (disciplina degli appalti pubblici nei "settori esclusi"); il d.lgs. n. 30/2004 (disciplina dei lavori pubblici concernenti i beni culturali), il d.lgs. n. 358/1992 (disciplina degli appalti pubblici di forniture).

Infine, fa presente che diverse disposizioni dello Schema hanno carattere facoltativo (ad es. artt. 8; 15,

comma 6; 33; 43, comma 2; 61; 62, comma 6, lett. g), comma 11, comma 14 e comma 16; 64; 77; 84, comma 3; 130, comma 3; 134, comma 2; 162; 164, comma 4; 168, comma 1) e pertanto le amministrazioni potranno darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale quadro, evidenzia comunque taluni profili suscettibili di riflessi finanziari, rispetto ai quali si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione: in merito agli articoli relativi al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per tre ragioni: il fatto che la digitalizzazione dei processi amministrativi sia già prevista a legislazione vigente, la presenza della clausola di invarianza finanziaria, la disponibilità di risorse del PNRR (interventi a titolarità della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione) e di quelle messe a disposizione ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tenuto conto che le medesime argomentazioni sono ripetute per una pluralità di disposizioni (articoli 19-23, 30, 43, 88), andrebbe esplicitato se dalle norme derivino o no spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle già previste a normativa vigente e, in caso affermativo, il loro ammontare e la loro distribuzione temporale, nonché le risorse con le quali si intende far fronte ai relativi oneri, evidenziandone sia la fonte (individuata dalla RT) sia il presumibile ammontare; ciò al fine di poter verificare l'effettiva idoneità delle risorse medesime a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni; in merito alla modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo riferito alla stipula del contratto (articolo 18 e Allegato I.4 citati), al fine di verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la compensatività - riferita dalla RT- delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella, di cui all'Allegato I.4 del provvedimento in esame, rispetto a quelle riscontrate a legislazione vigente quali la stima dei contratti interessati e il loro raggruppamento per fasce di reddito. Inoltre, pur considerando il carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, fa presente che sarebbe comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di concessioni conformi a criteri ambientali minimi.

Tenuto conto, infine, che lo schema di decreto in esame è assistito da una generale clausola di invarianza, applicabile per espressa previsione all'intero provvedimento, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva opportunità di corredare singole disposizioni del decreto medesimo di specifiche clausole di invarianza (i citati articoli 23, comma 3; 27, comma 5; 39, comma 6; 134, comma 2; 10, comma 1, dell'allegato I.5; 5, comma 2, dell'Allegato I.11; 3, comma 3, dell'Allegato II.15; 5, comma 3, dell'Allegato V.3) che risultano duplicative - e quindi non produttive di vincoli ulteriori - rispetto alla clausola generale. In proposito, andrebbe infatti valutata sotto tale profilo l'attuale formulazione, al fine di evitare che, sul piano interpretativo, l'obbligo di neutralità esplicitato in specifiche disposizioni possa essere inteso come una sorta di indebolimento del valore della 'clausola generale', per quelle norme non assistite altresì da clausole di carattere specifico. In merito ai profili di copertura finanziaria, resta fermo comunque che, qualora si ritenesse invece necessario mantenere nel testo del provvedimento le specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni, alcune di esse dovrebbero essere più puntualmente formulate. In particolare, dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche: all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" dovrebbero essere inserita la specificazione: "per la finanza pubblica"; al comma 13 dell'Allegato I.9, le parole "senza oneri aggiuntivi" dovrebbero essere sostituite con l'espressione: "senza nuovi o maggiori oneri"; all'articolo 3 dell'Allegato I.11, dopo il comma 4 dovrebbe essere aggiunto il seguente: "4-bis. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3 le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Infine, rileva la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare anche la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 228, sostituendo, al comma 1, le parole: "non derivano" con l'espressione: "non devono derivare". Anche su tali profili

appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa poi presente che, in base a quanto affermato anche nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) pervenuta sullo schema in esame, l'intervento normativo intende superare la procedura di infrazione 2018/2273, tuttora pendente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Ricorda che lo schema è assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza unificata.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307. Occorre acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 1.2, teso ad eliminare l'opzione del finanziamento in conto soci, secondo logiche, criteri, e condizioni di mercato, prevedendo quindi il solo impiego delle risorse per apporti di capitali finalizzati all'acquisizione entro il 31 dicembre 2023 della quota di maggioranza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. Deve essere acquisita altresì la valutazione del Governo in ordine agli emendamenti 1.300 (già em. 1.3), 1.4, 1.7 e 1.8. È necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 1.301 (già em. 1.13). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.302 (già em. 1.22) e 1.303 (già em. 1.19), per quest'ultimo in relazione all'eventuale penalizzazione dei crediti erariali. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.305 (già em. 1.20). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.1. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idoneità della copertura degli analoghi emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.300 (già em. 2.1) e 2.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.300 (già em. 4.1). Relativamente alle proposte riferite all'articolo 4-bis, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 4-bis.0.300 (già em. 4.0.1). Sulla proposta 4-bis.0.301 (già em. 4.0.2), occorre valutare l'assenza di pregiudizi per gli impegni correnti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Occorre acquisire la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 4-bis.0.302.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre avere conferma che la VIS (valutazione impatto sanitario) da parte del Ministero della salute, prevista dall'emendamento 5.0.301 (già em.

5.0.4), possa essere effettuata con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)] occorrendo acquisire in particolare una quantificazione in ordine alla prevista applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta. Analogamente occorre valutare la proposta 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] occorrendo una quantificazione degli effetti finanziari del credito di imposta previsto. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 7.0.302 (già 7.0.3) in materia di gestione dei beni sequestrati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma che le valutazioni d'impatto previste dagli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.7, possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.300 (già 8.0.6). Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idonea copertura dell'emendamento 8.0.301 (già 8.0.7).

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 8.0.1, valutando comunque l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia ivi prevista. Occorre avere conferma che le attività di valutazione, controllo e monitoraggio previste dall'emendamento 8.0.2 possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere conforme al relatore sul testo del provvedimento, evidenziando che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine alle proposte emendative, segnala che sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307, vi è il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che non si può escludere la necessità di stanziamenti aggiuntivi scaturenti dalle proposte emendative in questione. Esprime altresì il parere contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306 sui quali il parere del Governo è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli stessi siano riformulati in un testo, di cui dà lettura, teso ad individuare la relativa idonea copertura.

Prosegue esprimendo altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 2.300 (già emendamento 2.1) e 2.2, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento agli articoli 4 e 4-bis. In relazione all'articolo 5, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 5.0.301 (già emendamento 5.0.4), mentre con riferimento all'articolo 7 vi è la contrarietà dell'Esecutivo sulle proposte 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] nonché 7.0.302 (già 7.0.3), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 8, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti non segnalati in sede di illustrazione dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere chiarimenti sul parere formulato dal Governo sulla proposta 01.1, in relazione alla quale risulterebbe proficuo inserire una eventuale clausola di salvaguardia per superare ogni eventuale profilo finanziario. Formula al riguardo, osservazioni critiche, richiamando altre proposte emendative istitutive di tavoli tecnici, tra cui menziona il tavolo recentemente introdotto con una proposta emendativa al decreto-legge di proroga termini in materia di concessioni balneari, che è stato invece considerato non oneroso per la finanza pubblica, mentre sulla proposta 01.1 il parere del Governo è ora di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per asseriti profili di onerosità. Sottolineando l'esigenza di una maggiore linearità nell'uso, da parte del Governo, del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in particolare formulando osservazioni critiche su un uso strumentale di tale parere ai sensi della citata norma costituzionale, chiede quindi un supplemento di istruttoria al Governo, evidenziando come una mera clausola di salvaguardia possa risolvere eventuali profili finanziari in ordine alla proposta.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la valutazione negativa del MEF al momento attuale sulla proposta emendativa in questione.

Il PRESIDENTE propone di rendere disponibile ai Commissari la proposta di riformulazione di cui ha dato lettura la rappresentante del Governo in relazione alle proposte 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306, che viene depositata dalla sottosegretaria Savino.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (già em.1.3), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (già em. 1.13), 1.302 (già em. 1.22), 1.303 (già em. 1.19), 1.305 (già em. 1.20), 1.0.1, 2.300 (già em. 2.1), 2.2, 4.300 (già em. 4.1), 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.1), 4-*bis*.0.301 (già em. 4.0.2), 4-*bis*.0.302, 5.0.301 (già em. 5.0.4), 7.0.300 [già em. 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già em. 7.0.2 (testo 2)], 7.0.302 (già em.7.0.3), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (già 8.0.6), 8.0.301 (già 8.0.7), 8.0.1 e 8.0.2.

Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: «*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: "e al settore aeronautico" con le seguenti: ", al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa".».

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di una clausola di invarianza finanziaria, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura.

Per quanto di competenza, fa presente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha fornito rassicurazioni sull'assenza di oneri connessi alla confisca e al sequestro di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi "2-*quinquies*." e "2-*sexies*.", cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

È stato inoltre precisato, nella medesima sede, che il Dipartimento per le politiche europee ha escluso che in relazione al provvedimento in esame possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice non essendovi osservazioni del Governo. Evidenzia, inoltre che è depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica sul provvedimento in esame.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) propone di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non verrà modificato in Commissione.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(379) Daisy PIROVANO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è la riproposizione dell'analogo Atto Senato n. 1196, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.7 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando che nel caso del verificarsi degli eventi indicati dal relatore si farà ricorso con singoli appositi provvedimenti allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.5 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.6 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando poi che in caso si verificano i suddetti eventi vi si farà fronte con appositi provvedimenti che rechino le relative risorse.

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il rinvio ai decreti delegati della definizione di persona anziana, oltre a risultare di per sé in contrasto con i principi di determinatezza e non genericità dei criteri di delega, non permette una congrua valutazione in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre, stante l'evidente indeterminatezza della platea dei potenziali beneficiari degli istituti che verranno disciplinati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili, va osservato che, anche considerando la genericità dei criteri di delega, tali azioni appaiono implicare necessariamente per la loro attuazione l'impegno di risorse finanziarie, umane e strumentali, sulla cui entità la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di riscontro rispetto al vincolo dell'invarianza finanziaria rappresentato dalle risorse disponibili, pur tenendo conto che già attualmente il sistema di assistenza ai soggetti anziani mira a conseguire gli obiettivi individuati dal presente articolo. L'indicazione di finalità ampie e generiche, a fronte del venire in rilievo di *standard* più ambiziosi di implementazione dei diritti correlati agli obiettivi indicati nei criteri di delega, in assenza di elementi di maggior dettaglio non consente di riscontrare l'asserita invarianza d'oneri o, comunque, la congruità delle risorse disponibili, occorrendo al riguardo elementi di approfondimento.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che i criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *c)*, sembrano rappresentare delle innovazioni rispetto al vigente assetto del sistema assistenziale per gli anziani, quindi potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ciò in particolare con riferimento alla promozione, in varie forme, del *co-housing*, di azioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica, del turismo lento e del benessere, nonché del complesso delle attività di valutazione multidimensionale, screening per l'individuazione dei fabbisogni assistenziali e orientamento e supporto informativo da parte delle *équipes* multidisciplinari operanti presso i punti unici di accesso (PUA). Va ricordato che la normativa vigente, in base all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, è posta con riferimento esclusivo ai soggetti non autosufficienti, il che suggerisce un'estensione della platea dei soggetti che accederanno ai PUA per effetto della delega in esame.

Per quanto concerne l'articolo 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla nuova

prestazione universale che sostituirà l'attuale indennità di accompagnamento, giacché la norma si limita ad escludere che il valore della nuova prestazione universale sia inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento. Andrebbero forniti inoltre chiarimenti in relazione alla componente in servizi della nuova prestazione universale che si tradurrà fundamentalmente nel pagamento di stipendi per personale socio-sanitario, con la conseguente necessità di calibrare gli organici sulla base delle variabili scelte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, osserva che al fine di riassorbire almeno parte del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento, atteso che si profilano necessarie linee di intervento con l'impiego di possibili risorse aggiuntive affinché si renda nel complesso più conveniente la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti in merito ai profili finanziari che potrebbero derivare dalla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali.

In relazione all'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che, alla luce della formulazione del testo, non si dispone di elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai criteri di delega e alle finalità che si intende perseguire. In merito alle risorse del PNRR, osserva che la loro natura di risorse *una tantum* consentirà un loro utilizzo ai fini del potenziamento della dotazione infrastrutturale, mentre il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla necessità di adeguare la spesa corrente per stipendi e spese di funzionamento a regime correlata a tali dotazioni.

Appare opportuno inoltre acquisire maggiori informazioni dal Governo in merito ai profili finanziari per l'assistenza domiciliare, nonché la possibile dinamica di tale tipologia di spesa, per effetto degli interventi previsti nella delega in esame, in relazione agli anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari. Andrebbero fornite infatti valutazioni in merito all'integrazione del provvedimento in esame con il previsto aumento (comma 162 della legge n.234 del 2021) del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) (per il quale si è stimato un onere pari a 150 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025 per portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6 per cento della popolazione anziana a decorrere dal 2025). Ricorda infatti che, a fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3 per cento di tutti gli anziani. Si tratta infatti di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già gli anziani hanno nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso, occorrendo acquisire elementi di approfondimento al riguardo.

In linea generale, comunque, osserva che le risorse indicate potrebbero anche essere congrue rispetto ai criteri e principi della delega in esame, che presentano ampi margini di modulabilità in sede attuativa. Tuttavia fa presente che il rinvio ai decreti delegati per quanto concerne il momento di effettiva individuazione degli oneri e della conseguente copertura, pur se corredati di idonea relazione tecnica e rispondendo ciò ad una prassi ormai invalsa, di fatto non consente un pieno controllo in sede di esame parlamentare sulla correttezza della quantificazione e della copertura degli oneri, stante le più limitate attribuzioni delle commissioni competenti in materia finanziaria in sede di parere sugli schemi di decreto rispetto a quelle, molto più incisive, previste per l'esame dei disegni di legge (con il ricorso all'articolo 81 della Costituzione). Sebbene la relazione tecnica riporti l'asserzione circa l'impossibilità di procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, appare necessario acquisire elementi di maggiore dettaglio dal Governo, già in questa sede, con riferimento al provvedimento in esame, con l'indicazione delle conseguenze finanziarie,

perlomeno in linea di massima con riguardo ai singoli ambiti di intervento. Segnala che la rilevanza di un rigoroso e accurato processo di quantificazione e copertura degli oneri emerge in relazione al fatto che le prestazioni che verranno garantite rientreranno nell'ambito dei LEPS e saranno in realtà correlate a diritti soggettivi, come attestato anche dal riferimento più volte effettuato dall'articolato all'ambito, e non già ai limiti, delle risorse disponibili, per cui la loro determinazione dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive e, dall'altro, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2023, n.32.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti del Governo, nella quale evidenzia che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ricognizione e il riordino della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché la modifica di talune misure, per cui evidenzia che in sede attuativa si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione stessa di persona anziana. Chiarisce poi che il provvedimento in esame, attuativo della Missione 5 del PNRR in ambito sociale, intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e successivamente, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente, ivi compreso il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per cui sottolinea, tra l'altro, che in sede attuativa saranno elaborate relazioni tecniche adeguate e pertinenti.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che vengono rese disponibili, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è ancora in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito per la predisposizione della relazione tecnica.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la predisposizione e presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, conferma dell'assenza di oneri per la proposta 3.100. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Occorre valutare gli effetti sul debito pubblico derivanti dall'emendamento 3.0.12. Riguardo alla proposta 3.0.54 (testo 2), richiede conferma della disponibilità sulla contabilità speciale di somme per ulteriori finalità rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.100.

In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 5, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse relative alla proposta 5.0.4 (testo 2), agli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), nonché alla proposta 5.0.44 (testo 2). Riguardo alla proposta 5.0.42 (testo 4), occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione alla proposta 3.100, conferma l'invarianza finanziaria. Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 3.0.12, segnalando che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica. In relazione alla proposta 3.0.54 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Sull'emendamento 4.100, conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso della proposta.

Sugli emendamenti 5.0.4 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3), 5.0.39 (testo 2) e 5.0.44 (testo 2), conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazione sul loro ulteriore corso.

Con riguardo all'emendamento 5.0.42 (testo 4), non ha osservazioni da formulare, atteso che la

prevista stabilizzazione avviene nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ritiene necessario l'inserimento della clausola di invarianza.

Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 4, chiede conferma che dalla possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, per le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni di massima sulla dotazione di personale e infrastrutturale presumibilmente necessaria per l'istituzione dell'ufficio, al fine di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza. Relativamente l'articolo 27, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, occorre avere conferma che la novella, che prevede il rimborso delle tasse ed elimina quello dei diritti, salvo che per il deposito dell'opposizione, non determini minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'articolo 29 prevede un'ulteriore digitalizzazione per l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a tale riguardo, andrebbero forniti elementi a conferma della sostenibilità degli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 30, occorre avere conferma che l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non generi una diminuzione delle entrate per lo Stato e per l'ente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è la riproposizione dell'Atto Senato n. 2416, già approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. La Commissione bilancio, nella seduta dell'11 maggio 2022, aveva espresso un parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea, in cui era stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito, consistente nell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, il disegno di legge, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, reca all'articolo 5 una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che il

provvedimento non comporta cambiamenti nell'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, per l'anno 2023, buoni per l'acquisto di carburanti in regime di detassazione, nel limite di 200 euro. Considerato che la disposizione non è configurata come un tetto di spesa e comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo ai beneficiari, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima delle minori entrate. Il Governo dovrebbe inoltre confermare l'assenza di possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF, in conseguenza della deducibilità di tali *benefit* tra i costi per il personale dipendente, nonché in termini di entrate contributive.

In relazione al comma 3-bis del medesimo articolo 1, concernente lo sviluppo e la gestione di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, pur recando tale comma un'autorizzazione configurata come tetto di spesa, appare opportuno che il Governo confermi la congruità delle somme stanziare rispetto alla finalità indicata. Per quanto concerne l'articolo 1-bis, considerato che la relazione tecnica sembra tener conto solo delle minori entrate da accise, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'onere recato in norma e ad escludere eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), appare opportuno acquisire conferma dal Governo che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi senza maggiori oneri, avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione. Segnala infine che le norme dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si dispone come copertura l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono destinati a spese in conto capitale, mentre l'istituzione del fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico configura una spesa di natura corrente. Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti. Al fine di dare riscontro ai rilievi segnalati, richiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 35.

La sottosegretaria CASTIELLO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, precisando che con essa si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) si riserva di predisporre, alla luce della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.10, 2.15, 2.18, gli identici 2.27 e 2.28, 2.31, 2.40, 2.41, 2.48, 2.52 (testo corretto), 3.15, 3.42, 3.46, 3.51,

4.1, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.58 (testo corretto), 4.70, gli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto), gli identici 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), gli identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85, gli identici 4.86, 4.87 e 4.88, 4.104, 5.8, gli identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), 5.35, gli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto).

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO si riserva di fornire l'avviso del Governo sugli emendamenti approvati in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Interviene il senatore PATUANELLI (M5S) per chiedere se vi sono novità in ordine ai tempi di trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che si è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (ant.) del 09/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti) previste dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR (M4C2 - "Dalla ricerca all'impresa") si collocano lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle "Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa", pubblicate dal Ministero dell'università e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese "puntano a: - rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); - sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; - potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione". Si incentiva, pertanto, l'adozione di "misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti". Viene segnalato, altresì, che la definizione di "Terza Missione" da parte dell'ANVUR per le Università (ma applicabile anche agli enti pubblici di ricerca), ricomprende "l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta [...] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica.". La valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i centri di ricerca nello svolgimento delle attività di supporto, di protezione e di valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici - con un responsabile e una

media da 3 a 5 dipendenti - allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e *capacity building* degli UTT delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;

in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base alla legislazione tributaria vigente, versa non "diritti" ma "tasse di concessione governativa", come previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale (CPI) impropriamente si riferisce ai "diritti" da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 229 CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa, adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge. Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del provvedimento;

in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti "extra-sistema", ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;

in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(403\) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù](#)

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo per cui chiede al sottosegretario Freni se vi siano aggiornamenti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI afferma che si è ancora in attesa per quanto riguarda la presentazione della relativa relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE ([n. COM\(2022\) 583 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 1)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, volta ad evidenziare i principali temi della riforma del quadro di *governance* economica del UE rispetto ai contenuti dell'atto comunitario all'esame.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, fatta eccezione per la lettera g), di cui chiede una riformulazione, al fine di sostituire il riferimento alla negoziazione con il diverso richiamo ad una ponderazione degli effetti della classificazione *ex ante* degli stati membri nei tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) sottolinea la rilevanza del tema inerente la classificazione degli Stati membri al fine di evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi, sottolineando come, pur tenuto conto della riformulazione proposta dal Governo sulla lettera g), che dichiara comunque di accogliere, permae il tema di una opportuna attenta negoziazione su tale aspetto di centrale importanza.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene sul contenuto della proposta di risoluzione illustrata dalla relatrice, evidenziando come la stessa rechi più di un punto sostanzialmente condivisibile nell'impostazione, in particolare sottolineando i contenuti delle lettere r) e b) in materia di politiche anticicliche e sottolineando l'importanza di tali temi. Evidenzia tuttavia come i contenuti della risoluzione appaiono del tutto stridenti rispetto all'operato effettivo del Governo, di cui ricorda la manovra di bilancio, con la quale sono state bloccate tutte le misure anticicliche azionate negli ultimi due anni, risultando al contrario la legge di bilancio dell'attuale maggioranza una manovra estremamente conservativa che risulta il contrario rispetto a quanto serviva in termini di sostegno alla ripresa al Paese. Si sofferma inoltre sul tema del rilevante avanzo primario in Italia, che non risulta affatto trattato nella risoluzione all'esame, sottolineando inoltre, con riguardo ai contenuti della lettera p), che reca il riferimento tra l'altro al *Green deal*, che la capacità di sostenere lo sviluppo industriale potrebbe risultare in alcuni Stati membri molto più sostenuta rispetto all'Italia. Conclude evidenziando come, pur essendovi diversi principi condivisibili nel testo illustrato, emerge un netto contrasto tra quanto affermato e la reale azione del Governo, che questo risulti del tutto distonico rispetto a quanto prospettato nei contenuti dal testo di risoluzione. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sul testo di maggioranza illustrato dalla relatrice.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Misto - Alleanza verdi e sinistra, una proposta di risoluzione di minoranza, pubblicata in allegato. Non essendovi altri interventi, con l'avviso conforme del Governo verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di risoluzione di maggioranza, con la modifica apportata alla lettera g) che recepisce la richiesta dal Governo.

La risoluzione risulta approvata.

Resta quindi preclusa la risoluzione di minoranza.

Il PRESIDENTE avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo sarà trasmesso, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, anche alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (n. 24)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (n. 25)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 26)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (n. 27)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 24, 25, 26 e 27)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra le proposte di parere sugli atti del Governo all'esame.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) intervenendo sul parere inerenti gli atti del Governo all'esame, ricorda, con particolare riguardo all'atto del Governo n. 27, che risulta emergere un numero di istanze pari a otto, particolarmente limitato, e che si delinea un residuo di risorse assai considerevole; chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire gli elementi effettiva conoscibilità di tale strumento di finanziamento, al fine di considerare eventuali supplementi informativi a favore degli enti interessati dato l'ammontare di residui pari a circa il settanta per cento dell'importo delle risorse complessive.

Il sottosegretario FRENI sottolinea come gli strumenti di finanziamento all'esame siano caratterizzati da una omogeneità di trattamento, per cui evidenzia profili di criticità di una eventuale pubblicizzazione di taluni e non unitariamente di tutti tali strumenti. Riconosce comunque che vi sia un ingente ammontare dei residui di risorse in un quadro che appare delineare una non piena conoscenza dei relativi strumenti di finanziamento, non potendo tuttavia il Governo attivarsi per sole talune delle finalità.

Il PRESIDENTE chiarisce i dati inerenti il numero effettivo delle istanze presentate, alla luce della ricostruzione fornita dal *dossier* predisposto dal Servizio studi, in base ai quali emerge comunque un numero più alto di istanze presentate, di cui solo una parte è stata ritenuta ammissibile.

Avverte quindi che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere, pubblicate in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 24 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 25.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 25 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 26.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 26 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 27.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 27 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Ricorda che alla luce anche dei numerosi impegni della Commissione, al fine di garantire a tutte le parti politiche la possibilità di intervenire nella discussione, è stato valutato di garantire anche nella giornata di martedì 14 il prosieguo di tale discussione generale, che dovrà comunque concludersi nella medesima giornata di martedì prossimo.

Non essendovi interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO

La Commissione,
esaminato l'atto,
premessi che:

- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea - relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della "clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation EU* (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in

quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato", "modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

- nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
- i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
- per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
- nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;
- i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
- la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
- nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;
- nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l'andamento della spesa primaria netta;
- in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
- le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;
- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di

bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma; ritenuto che:

- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;
 - tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;
 - alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;
 - in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;
 - in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
 - un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;
 - la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
 - per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
 - la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;
 - non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;
- preso atto del fatto che:
- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;
 - anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di

pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;

- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

- a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
- c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
- d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;
- e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
- f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i cofinanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- g) sia rinegoziata la classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
- h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;
- i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
- l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
- n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in

particolare, si segnalano l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;

r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. COM(2022)
583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)**

La Commissione,
esaminato l'atto,
premesse che:

- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea - relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della "clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation EU* (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati

- membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato", "modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;
 - nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
 - i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
 - per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
 - nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;
 - i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
 - la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
 - nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;
 - nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l'andamento della spesa primaria netta;
 - in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
 - le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di

inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

- tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

- alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

- in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;

- in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

- un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

- la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

- la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;

- non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

preso atto del fatto che:

- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della

governance economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

- anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;
- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

- a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
- c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
- d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;
- e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
- f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- g) siano adeguatamente ponderati, nelle sedi istituzionali europee, gli effetti della classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
- h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;
- i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
- l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti

erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;

r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAI SENATORI MISIANI, MAGNI, MANCA, LORENZIN, NICITA SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)

La Commissione,
esaminato l'atto,
premessi che:

la *governance* economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht e arriva fino al *Six Pack* e *Two Pack* approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che ha avuto varie fasi, il risultato finale - pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo - ha finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la strada anche alla presentazione delle proposte legislative;

i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:

- a) la pro-ciclicità della attuale *governance*, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;
- b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle caratteristiche dei singoli Paesi;
- c) il paradosso di una *governance* che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della finanza pubblica degli Stati Membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i vincoli sul deficit pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità

dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma del Two-Pack e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una governance duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava sull'altro;

d) la complessità e la scarsa trasparenza della governance che la rende facilmente soggetta a manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il PIL potenziale) che apre la strada a legittime contestazioni;

e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul deficit che quelli sul debito, sono in larga parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile discriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa *governance*, rendendo più discutibile l'avvio di procedure per deficit o debito eccessivo e poco credibile la *governance* medesima;

la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:

a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7 anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;

b) c'è la chiara intenzione di passare da una governance uguale per tutti a una applicazione più mirata e calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;

c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;

d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;

e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del *deficit*, è sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella *governance* attualmente in vigore.

la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:

a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del *deficit* pubblico;

b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;

c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori automatici la cui stima non è sempre immediata;

d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo del 3 per cento e, dato che il vincolo sul *deficit* dipende dal PIL, il problema della pro-ciclicità rischia di non essere risolto;

e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;

la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova governance prevedrà strumenti o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati Membri; non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e *governance* macroeconomica;

rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una grande importanza:

f) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

g) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli;

- h) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti; impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte a:
- a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;
 - b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli;
 - c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;
 - d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di mancato accordo;
 - e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;
 - f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, specie in assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili considerate;
 - g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle coerenti con il quadro complessivo della governance macroeconomica;
 - h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;
 - i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il Green deal e affrontare la riforma delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli stati membri;
 - j) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscali in modo da evitare che processi di aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;
 - k) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo un percorso di rientro specifico;
 - l) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività.
- m)

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670; tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale; alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Fame nel mondo" sono risultati pari a 6.757,85 euro;

ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Fame nel mondo" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria "Fame nel mondo" ammonta a 14.456.075,05 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa

realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Calamità naturali" sono risultati pari a 58.940,21 euro;

ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Calamità naturali" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro; pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria "Calamità naturali",
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 26

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla

medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sono risultati pari a 59.691,90 euro;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;
rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Conservazione dei beni culturali" sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla

categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016; pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;

rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria, esprime favorevole.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.